



Comune di Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 28/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19:00, presso la sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo Bonù - Presidente del Consiglio -.

N.	<u>Cognome e Nome</u>		P	A
1	MONDINI EZIO	Sindaco	SI	
2	VALZELLI OLIVIERO	Consigliere Anziano	SI	
3	GAIONI LUIGINA	Consigliere	SI	
4	MENSI DAMIANO	Consigliere	SI	
5	ANTONELLI SILVIA	Consigliere	SI	
6	MARINI SIMONA	Consigliere	SI	
7	FICARRA ALBERTO	Consigliere	SI	
8	BONU' RICCARDO	Consigliere	SI	
9	BONO GIOVANNI	Consigliere	SI	
10	ZIGLIANI ROBERTA	Consigliere		SI
11	DUCOLI FABIO	Consigliere	SI	
12	ROSSI GIANPAOLO	Consigliere	SI	
13	BENEDETTI FRANCESCA	Consigliere	SI	
14	BASSI ANDREA	Consigliere	SI	
15	GHIRARDELLI DANIELA	Consigliere	SI	
16	BIANCHI FABIO	Consigliere	SI	
17	ABONDIO IRENE	Consigliere	SI	

PRESENTI: 16

ASSENTI:1

Sono presenti gli Assessori: PICCINELLI DORALICE, FRANZONI GIACOMO, CRISTINI ATTILIO, BENEDETTI OSVALDO, BONETTI KATIA

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il **Presidente** del Consiglio Comunale introduce l'argomento posto al punto n. 5 all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio.

Prende quindi la parola l'Assessore **Benedetti**, il quale informa i signori Consiglieri che la Legge di stabilità per l'anno 2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Illustra quindi ai signori Consiglieri la proposta di determinazione delle aliquote per il tributo per i servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2018.

Ricorda che la proposta è stata esaminata dalle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali", "Bilancio e sviluppo economico" e "Affari sociali, territorio e ambiente" riunite nella seduta congiunta del 20/02/2018.

Il **Presidente** del Consiglio Comunale dichiara quindi aperto il dibattito.

Dopo di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore al bilancio, Dott. Osvaldo Benedetti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, contenuti nella propria deliberazione n. 3 in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il regolamento I.U.C. approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 21/05/2014, modificato con successiva deliberazione consiliare n. 6 del 30/03/2016;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 6 del 13/03/2017, con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni TASI vigenti per l'anno d'imposta 2017;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che:

- al comma 639 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- al comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- al comma 676 determina l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille dando facoltà al Comune di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- al comma 677 impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014, come convertito dalla Legge n.68/2014, che ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, così come modificato dal comma 679 della Legge di Stabilità 2015, nel quale viene stabilito che anche nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate (di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011), detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n.201/2011 (previsione confermata anche per il 2018 con Legge n. 205/2017);

VISTO e richiamato il Regolamento IUC che prevede al capo III la disciplina per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/06/2014 e modificato con successiva deliberazione n. 8 del 20/04/2016;

VISTA la propria deliberazione n. 5 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2018;

PRESO ATTO che i servizi indivisibili per il 2018 che concorrono alla quantificazione della TASI sono i seguenti:

Individuazione servizio	costo
Illuminazione pubblica	€ 450.000,00
Manutenzione patrimonio comunale (scuole)	€ 403.200,00
Servizi di Polizia Locale (escluse spese finanziate con proventi CDS)	€ 517.901,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità –Segnaletici – Manutenzione) escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada.	€ 423.115,30
Servizio di Protezione Civile	€ 8.000,00
Servizi di tutela ambiente (Verde pubblico, randagismo, ecc...)	€ 160.346,00
Servizio Sgombero Neve	€ 15.500,00
Servizi cimiteriali	€ 117.200,00
Servizio Anagrafe e Stato Civile	€ 231.550,00
Servizio Biblioteca	€ 133.700,00
	€ 2.460.512,30

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili sopra elencati, risulta necessario provvedere alla fissazione per l'anno 2018 di aliquote TASI congrue, confermando quelle già in essere per l'anno d'imposta 2017;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (termine ulteriormente rinviato al 31/03/2018 dalla Conferenza Stato-Città del 07/02/2018);
- il comma n. 37 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispone la proroga per l'anno 2018 del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già previsto per gli anni 2016 e 2017;

DATO ATTO che la proposta in argomento è stata sottoposta all'esame delle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali", "Affari sociali, territorio e ambiente" e "Bilancio e sviluppo economico" nella seduta congiunta del 20/02/2018;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Bianchi Fabio, Rossi Giampaolo e Ghirardelli Daniela) ed astenuti n. 3 (Benedetti Francesca, Bassi Andrea e Abondio Irene), espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare, per l'annualità 2018, le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

	ALIQUOTA TASI	% DETENTORE
ALIQUOTA ORDINARIA	0,25%	30%
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE	
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A1, A8 E A9	0,20%	
PERTINENZA CON ALIQUOTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9)	0,20%	
PERTINENZA ESCLUSE AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (secondo C6 o C2 o C7 dell'abitazione principale)	0,25%	
ABITAZIONE DI ANZIANI O DISABILI IN CASA DI RIPOSO E RELATIVE PERTINENZE (da A2 a A7)	ESENTE	
ABITAZIONE DI ANZIANI O DISABILI IN CASA DI RIPOSO E RELATIVE PERTINENZE (A1-A8-A9)	0,20%	
ABITAZIONE DI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E RELATIVE PERTINENZE escluso il caso per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".	0,25%	
ABITAZIONE DI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E RELATIVE PERTINENZE (A1-A8-A9) per il quale è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".	0,20%	
TERRENI AGRICOLI	ESENTE	
AREE EDIFICABILI	0,25%	
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE ed eventuali pertinenze	0,25%	
ABITAZIONI LOCATE ed eventuali pertinenze	0,25%	30%
Immobili e pertinenze locati a canone concordato (Art. 2 c. 3, art. 5 c. 1 transitori c. 2 studenti universitari)	0,25%	30%
Immobili e pertinenze in comodato gratuito - contratto registrato Agenzia Entrate - Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208 – Base imponibile ridotta del 50%	ESENTE	
IMMOBILI STRUMENTALI DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (esenti IMU, soggetti TASI)	0,10%	
IMMOBILI CATEGORIA D2	0,20%	
IMMOBILI CATEGORIA D3	0,20%	
IMMOBILI CATEGORIA C1	0,20%	30%
IMMOBILI posseduti e utilizzati dalle ONLUS (art. 21 Dlgs 04.12.1997 n. 460)	ESENTE	
IMMOBILI MERCE	0,10%	
<i>* il detentore (occupante o inquilino) paga la TASI solo nel caso NON abbia destinato l'immobile ad abitazione principale.</i>		

- di stabilire** che si mantengono inalterate aliquote e condizioni vigenti per il 2017 nel rispetto del comma n. 37 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che dispone la proroga per l'anno 2018 del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già previsto per gli anni 2016 e 2017 ed alla lett. b) conferma la possibilità di mantenere le medesime maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 28/12/2015, n.208;
- di dare atto** che con l'applicazione delle aliquote sopra indicate, si presume un gettito TASI di Euro 1.260.000,00 (al netto del gettito abitazione principale, categoria definitivamente esentata dalla Legge di Stabilità 2016 per il previsto rimborso da parte dello Stato di Euro

778.000,00 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale) ed una copertura dei costi per i servizi indivisibili del 51,21% (pari al 82,83% se si considera anche il gettito relativo all'abitazione principale);

4. **di disporre** che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con le modalità ed i tempi previsti dalla Legge;
5. **di prendere atto** del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, allegato al presente atto;
6. **di demandare** all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
7. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in quanto atto prodromico all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018-2019-2020;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, ed astenuti n. 6 (Rossi Giampaolo, Benedetti Francesca, Bassi Andrea, Ghirardelli Daniela, Bianchi Fabio e Abondio Irene) espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Bonù

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi